

Proposta di deliberazione n. 35

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Comitato di gestione. Designazione di un componente.

Il Consiglio regionale

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), della l. 84/1994, il quale istituisce l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, nella quale rientrano i porti Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera b), il quale prevede il Comitato di gestione quale organo dell'Autorità di sistema portuale;

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera a), della l. 84/1994, il quale prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale nomini il Comitato di gestione;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera b), della l. 84/1994, il quale prevede che il Comitato di gestione sia composto, tra gli altri, da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;

Visto l'articolo 9, comma 2, della l. 84/1994, il quale prevede quanto segue:

- a) i componenti del Comitato di gestione durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente;
- b) ai componenti del Comitato di gestione designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 84/1994, previsti per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ovvero devono essere scelti fra cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale;
- c) ai componenti del Comitato di gestione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); inoltre, non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di gestione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della l. 84/1994, coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico; il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico;

Preso atto che il mandato del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, costituito con provvedimento del Presidente dell'Autorità stessa 19 marzo 2021, n. 51, è scaduto il 30 aprile 2025;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 giugno 2025, n. 138, con il quale, a decorrere dal 14 giugno 2025 e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, è stato nominato il Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, al quale sono stati attribuiti i poteri e le attribuzioni indicati dall'articolo 8 della l. 84/1994;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 2025, n. 159, con il quale, a decorrere dal 14 giugno 2025 e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, al Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale sono stati conferiti i poteri e le prerogative che l'articolo 9, comma 5, della l. 84/1994 attribuisce al Comitato di gestione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti decreto ministeriale 12 novembre 2025, n. 286, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale;

Visto il provvedimento del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale 11 dicembre 2025, n. 95, con il quale, nelle more della ricezione della designazione da parte della Regione Toscana, costituisce il Comitato di gestione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, di un componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale al fine di consentire l'integrazione dell'organo stesso;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblici avvisi, ad eccezione che per gli incarichi previsti dal comma stesso, per la presentazione di proposte di candidatura da parte dei soggetti individuati dal comma 4 dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 8 bis, lettera a), il quale prevede che i soggetti di cui al comma 8 individuino i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 a seguito dell'avviso pubblico;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13 relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nel primo semestre 2025, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, pubblicato nella Parte terza n. 44 del Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 30 ottobre 2024, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la procedura di cui trattasi;

Vista la seguente proposta di candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, pervenuta entro il termine previsto dal suddetto avviso:

- Miluccio Francesco

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 8, della l.r. 5/2008:

- **Nocchi Piero**;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data **21 aprile 2026**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione del signor **Nocchi Piero** quale componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale;

Ritenuto, pertanto, di designare il signor **Nocchi Piero** quale componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor **Nocchi Piero**, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo/a stesso/a, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e dall'articolo 9, comma 2, della l. 84/1994;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor **Nocchi Piero** è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata dal signor Nocchi Piero, che lo stesso si trova nella condizione di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9, il quale vieta il conferimento di incarichi ai lavoratori privati o pubblici già collocati in quiescenza e, comunque, consente che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni siano svolti a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi spese rendicontati;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor **Nocchi Piero** quale componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale;

2. di dare atto che l'incarico del signor Nocchi Piero sarà svolto a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi spese rendicontati, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012.

3. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale al fine di consentire l'integrazione del Comitato di gestione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.